



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

Ordinanza n. 411 del 25 LUG. 2017

Protocollo n. 18328

IL SINDACO

- Premesso che dal 27.07.2017 al 06.08.2017, nell'area sita in Via Del Lavoro nei pressi della Pista di Pattinaggio, viene organizzata la "20^ Sagra della Pizza e Birra", in occasione della quale, verranno programmati diversi intrattenimenti musicali;
- Dato atto che, tale evento richiamerà un alto numero di persone che farà registrare un notevole incremento dell'uso di bottiglie e bicchieri, nonché piatti e vassoi, che potranno essere abbandonati sul suolo pubblico venendosi a creare, in caso di rottura qualora fossero in vetro, coccio o altri materiali simili, un pericolo per l'incolumità degli avventori ed una situazione di degrado del patrimonio pubblico e privato;
- Ritenuto, per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità di cittadini e visitatori;
- Vista la Legge Regionale n. 27/2009 "Testo Unico al Commercio";
- Vista la Legge n. 287/1981 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- Visto l'art. 9 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. "Testo Unico di Pubblica sicurezza";
- Vista la circolare del Ministero degli Interni n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- Vista la circolare della Prefettura di Macerata, del 08.06.2017, "Pubbliche manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone";
- Vista la nuova circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, n. 0011464 del 19/06/2017 "Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety";
- Visto l'articolo 54 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 il quale attribuisce esclusivamente al Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dal 27.07.2017 al 06.08.2017, dalle ore 19:00 e fino le ore 01:00 del giorno successivo, sia vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine, così come gli alimenti in contenitori di terraglia, da parte di tutti i preposti ed autorizzati a tale attività.

La somministrazione deve avvenire in bicchieri e piatti di carta o di materiale plastico, ovvero è consentito somministrare e consumare le bevande in bicchieri di vetro e gli alimenti in piatti di coccio sotto i gazebo attrezzati e allestiti per l'occasione.

Viene vietato, inoltre, di consumare nonché di abbandonare, in luogo pubblico, bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale o piatti in terraglia ed altri contenitori in lega metallica, come "lattine".

Resta ferma, per le attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto le bevande o gli alimenti, in contenitori di carta o materiale plastico e, se trattasi di bottiglie dovrà essere tolto il tappo.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

SETTORE VI – Assetto e Sviluppo del Territorio-S.U.A.P.
Sezione Commercio-Polizia Amministrativa

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Corridonia, venga pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa a:

1. Presidente dell'Associazione C.R.A.Z.I., Sig. Vipera Enzo;
2. Prefetto - c/o Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Macerata;
3. Comando di Polizia Locale;
4. Comando Stazione Carabinieri di Corridonia;
5. Questura di Macerata.

INFORMA

salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00; il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari ad euro 50.00. I trasgressori hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n.689/1981 ss.mm.

Avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nei seguenti modi:

- a. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al T. A. R. Marche nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- b. entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti, del D. P. R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale,



IL SINDACO

Paolo Cartechini

GC/mm